

Bruxelles, 30.1.2014
COM(2014) 60 final

**RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA
CORTE DEI CONTI EUROPEA**

**“L’ATTENDIBILITÀ DEI RISULTATI DEI CONTROLLI SVOLTI DAGLI STATI
MEMBRI SULLA SPESA AGRICOLA”**

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

“L’ATTENDIBILITÀ DEI RISULTATI DEI CONTROLLI SVOLTI DAGLI STATI MEMBRI SULLA SPESA AGRICOLA”

SINTESI

Risposta comune ai paragrafi I-IX:

Da alcuni anni la Corte dei conti europea critica il fatto che la Commissione faccia affidamento sulle statistiche degli Stati membri relative ai risultati dei controlli da loro svolti, utilizzandole come fonte di informazioni per calcolare il tasso di errore residuo. In primo luogo, la Commissione era consapevole di non poter fare completo affidamento sulle statistiche di controllo fornite dagli Stati membri quale unico indicatore del livello di errore della spesa agricola, ragion per cui per molti anni, fino alla relazione annuale di attività (RAA) del 2012, ha applicato un “margine di sicurezza” del 25% al tasso di errore residuo calcolato in base alle statistiche, fatto che è stato costantemente contestato dalla Corte. In secondo luogo, nella sua RAA del 2012, la DG AGRI ha recepito le preoccupazioni relative alle statistiche di controllo e ha modificato il suo approccio dopo aver consultato i servizi centrali della Commissione responsabili per le questioni metodologiche. Nella sua relazione annuale sull’esercizio 2012 la Corte non ha criticato tale approccio e si è anzi espressa positivamente in merito, raccomandando l’applicazione di un approccio analogo per il FEASR.

Inoltre, il nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, in vigore dal gennaio 2014, prevede un aumento significativo delle responsabilità degli organismi di certificazione degli Stati membri per quanto concerne la formulazione di un parere sulla legittimità e la regolarità della spesa, compresa la convalida dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri che vengono comunicati alla Commissione.

Di conseguenza, la relazione della Corte riguarda una metodologia che è cambiata ed è tuttora in evoluzione. Pertanto, anziché concentrarsi su elementi storici, la Commissione preferirebbe concentrarsi sul presente e sul futuro nonché sull’elaborazione, anche con il contributo costruttivo della Corte, di una metodologia valida.

III. Per la sua relazione annuale di attività del 2012, la DG AGRI ha sviluppato un metodo per calcolare il tasso di errore residuo che tiene conto dei propri audit e di quelli della Corte. Questo metodo è stato impiegato per i pagamenti diretti (che costituiscono il 70% circa delle spese della PAC) relativi all’esercizio finanziario 2012 e la sua applicazione verrà estesa, a partire dall’esercizio finanziario 2013, anche ad altre spese della PAC e, in particolare, allo sviluppo rurale.

IV. L’istituzione di sistemi di controllo è disciplinata da norme dell’UE precise, integrate ove opportuno da linee guida della Commissione. Per esempio, gli organismi pagatori devono effettuare controlli amministrativi sul 100% delle domande prima di dar corso ai pagamenti e almeno il 5% delle domande deve essere sottoposto a controllo in loco. La conformità dei sistemi di controllo alle norme viene verificata dai revisori della DG AGRI e i rischi per il bilancio dell’UE che possono derivare dalle carenze individuate nei sistemi di controllo sono coperti da rettifiche finanziarie.

Gli organismi pagatori sono inoltre responsabili della trasformazione dei risultati delle proprie verifiche in dati statistici di controllo da trasmettere annualmente alla Commissione. Gli organismi di certificazione devono verificare sistematicamente l’accuratezza di queste elaborate statistiche, in particolar modo mediante l’armonizzazione con singole operazioni, e fornire un parere in merito.

Infine, per quanto concerne l’anno di domanda 2012, la DG AGRI ha verificato, relativamente ai pagamenti del settore, la trasmissione dei singoli dati di controllo tramite il sistema informatico impiegato per i pagamenti (la cosiddetta banca dati CATS). Il test ha avuto esito positivo e questa trasmissione automatica dei dati di controllo verrà estesa alla maggior parte delle misure della PAC

e alla spesa per l'anno di domanda 2014. Questo impedirà che le statistiche di controllo presentino inesattezze dovute a un'elaborazione inadeguata dei singoli dati.

V. Gli stessi audit della Commissione indicano che in alcuni Stati membri i sistemi di controllo non sono conformi alle norme e non rilevano tutti gli errori che potrebbero essere riscontrati.

La Commissione era pertanto consapevole di non poter fare completo affidamento sulle statistiche di controllo fornite dagli Stati membri quale unico indicatore del livello di errore della spesa agricola, ragion per cui per molti anni, fino alla RAA del 2012, ha applicato un "margine di sicurezza" del 25% al tasso di errore residuo calcolato in base alle statistiche, fatto che è stato costantemente contestato dalla Corte, la quale tuttavia ha omissis di valutare in che misura questo accorgimento fosse insufficiente.

Nondimeno, la DG AGRI ha recepito le preoccupazioni relative alle statistiche di controllo e ha modificato il suo approccio (cfr. la risposta al paragrafo III) dopo aver consultato i servizi centrali della Commissione responsabili per le questioni metodologiche. Nella sua relazione annuale sull'esercizio 2012 la Corte non ha criticato tale approccio e si è anzi espressa positivamente in merito, proponendo l'estensione di tale approccio ad altre spese della PAC e, in particolare, allo sviluppo rurale.

VI. Il nuovo metodo descritto nella risposta al paragrafo III prevede che la Commissione corregga il tasso di errore che risulta dalle statistiche fornite dagli Stati membri nel caso in cui la Commissione stessa e/o la Corte abbiano individuato carenze nei sistemi di rilevamento delle irregolarità nella spesa.

VII. La Commissione era altresì consapevole delle limitazioni alle quali era soggetto il lavoro affidato agli organismi di certificazione. Perciò, a partire dall'anno di domanda 2014, in applicazione della riforma della PAC, gli organismi di certificazione dovranno svolgere un lavoro molto più approfondito sull'attendibilità dei controlli effettuati dagli organismi pagatori.

VIII. Nonostante alcune carenze, le informazioni fornite sono considerate utili ai fini del monitoraggio e indicative degli errori rilevati dagli Stati membri nel corso dei loro controlli amministrativi e in loco. Come già affermato più sopra, la Commissione utilizza un nuovo metodo in modo da pervenire a una stima del livello di errore maggiormente documentata rispetto a quella ricavabile esclusivamente dalle statistiche di controllo degli Stati membri.

IX. La Commissione non sostiene che la correzione da essa apportata alle statistiche di controllo degli Stati membri sia valida in termini statistici, ma reputa che essa, in assenza di altri dati più attendibili, costituisca la stima migliore possibile. Questo approccio è stato il frutto di un ampio dibattito interno condotto non solo in seno alla DG AGRI, ma anche con i servizi centrali della Commissione.

La Commissione osserva che, nella sua relazione annuale sull'esercizio 2012, la Corte raccomanda quanto segue:

"La Commissione, nella relazione annuale di attività della DG AGRI, dovrebbe applicare per il FEASR un approccio simile a quello dell'aiuto disaccoppiato per le superfici, in cui tenga conto di risultati dei propri audit di conformità nel valutare il tasso di errore per ciascun organismo pagatore".

X.

La Commissione condivide il parere della Corte sulla necessità di migliorare i controlli amministrativi e in loco. L'adeguatezza di tali controlli viene verificata/valutata in occasione degli audit di conformità e gli Stati membri ricevono raccomandazioni in merito ai miglioramenti da

apportare. Inoltre, la Commissione informa regolarmente gli Stati membri in merito alle risultanze più frequenti degli audit al fine di incoraggiare l'adozione delle migliori pratiche.

La Commissione ritiene di adottare costantemente questa raccomandazione come indicato qui di seguito e ha potenziato alcuni strumenti nel quadro della riforma della PAC.

Nel caso in cui la Commissione e la Corte rilevino carenze nella gestione e nei sistemi di controllo degli Stati membri, la Commissione adotta tutti gli strumenti a sua disposizione per indurre gli Stati membri a porvi rimedio. Questi strumenti includono la procedura di liquidazione di conformità, che si concretizza in rettifiche finanziarie che non solo proteggono il bilancio dell'UE, ma servono anche da potente incentivo per gli Stati membri, e il requisito di adottare piani d'azione per sanare le carenze. Per il FEASR ci si è avvalsi anche dell'interruzione dei pagamenti e il nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, che entrerà in vigore nel gennaio 2014, contempla un meccanismo rafforzato per la sospensione dei pagamenti per gli Stati membri che non attuano un piano d'azione correttivo.

I programmi di aiuti per il settore in generale e il SIPA (sistema di identificazione delle parcelle agricole) in particolare sono soggetti a una serie continua di controlli per rilevare le carenze. Per la Commissione un SIPA inefficace rappresenta un problema molto grave e si richiede agli Stati membri di adottare modifiche urgenti che la stessa Commissione segue da vicino mediante audit di *follow-up*. Nel contempo, qualsiasi rischio per il bilancio dell'UE viene coperto da rettifiche finanziarie.

Primo trattino: Le linee guida sui controlli da eseguire verranno aggiornate nel quadro della riforma della PAC, parallelamente all'adozione di atti delegati e di esecuzione, e saranno discusse e spiegate tanto agli organismi pagatori che dovranno applicarle quanto agli organismi di certificazione che dovranno verificarne l'applicazione.

La Commissione esaminerà inoltre le linee guida fornite agli Stati membri per l'elaborazione delle statistiche e, nello specifico, si sforzerà di armonizzare le buone pratiche tra i vari settori. Le linee guida saranno riviste, in particolare, nel contesto dell'automazione delle statistiche e dell'attuazione delle norme per la riforma della PAC.

La Commissione continuerà a chiedere agli Stati membri di migliorare le loro procedure interne ai fini della verifica dei dati di controllo trasmessi.

Secondo trattino: Il nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, che entra in vigore nel gennaio 2014, richiederà agli organismi di certificazione di formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni. Ciò implicherà la riesecuzione di un campione rappresentativo di operazioni già verificate dall'organismo pagatore e la convalida (o meno) delle relative statistiche di controllo. Si prevede che questo lavoro supplementare permetterà di migliorare la qualità dei dati di controllo degli organismi pagatori e, unitamente al parere dell'organismo di certificazione, produrrà miglioramenti per quanto riguarda il livello di affidabilità ottenibile.

Terzo trattino: La Commissione evidenzia che le varie scadenze per inviare le statistiche sono state fissate per una serie di ragioni operative e non semplicemente ai fini della redazione della RAA. La Commissione osserva che occorre raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la tempistica ottimale per la ricezione dei dati, considerando i pesanti oneri amministrativi che la loro elaborazione comporta per gli Stati membri, al fine di evitare le trasmissioni di aggiornamenti multipli.

Nel 2012 la Commissione ha condotto un esercizio pilota per la trasmissione automatica dei dati di controllo per i pagamenti relativi al settore. Tali dati sono stati trasmessi nel luglio 2013 e le valutazioni iniziali riguardanti la loro qualità e completezza sono positive. Verranno effettuate

correzioni per automatizzare in tal modo tutti i dati di controllo pertinenti, il che limiterà il rischio di errori dovuti a un'elaborazione inesatta e garantirà che in tutti gli Stati membri venga utilizzata un'unica metodologia.

Nel nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC è stata introdotta una disposizione che permette alla Commissione di sospendere i pagamenti agli Stati membri che non abbiano inviato i suddetti dati di controllo entro le scadenze specificate.

Infine, con il nuovo lavoro degli organismi di certificazione sulla legittimità e sulla regolarità, la Commissione otterrà un parere più affidabile sull'attendibilità dei controlli stessi e un'affidabilità maggiore per quanto concerne i tassi di errore.

Quarto trattino: Il nuovo regolamento orizzontale prevede che gli organismi di certificazione debbano verificare sistematicamente, su campioni rappresentativi del FEAGA e del FEASR, l'attendibilità dei controlli amministrativi e in loco svolti dagli organismi pagatori. Le linee guida preparate dalla Commissione mirano a garantire che questo lavoro venga condotto con una metodologia statistica affidabile, che i suoi risultati rafforzino la garanzia della legittimità e della regolarità delle operazioni e forniscano una stima valida del tasso di errore residuo per ciascuno Stato membro e per ciascun Fondo. Ciò permetterebbe alla Commissione di ridurre progressivamente la necessità delle singole correzioni che essa apporta attualmente alle statistiche fornite dagli Stati membri.

Nel frattempo, la Commissione adotterà il nuovo approccio menzionato nella risposta al paragrafo III e attuerà la raccomandazione nella relazione annuale del 2012: "La Commissione, nella relazione annuale di attività della DG AGRI, dovrebbe applicare per il FEASR un approccio simile a quello dell'aiuto disaccoppiato per le superfici, in cui tenga conto di risultati dei propri audit di conformità nel valutare il tasso di errore per ciascun organismo pagatore".

Per quanto riguarda le sue stesse attività di audit, la Commissione continuerà a concentrarsi sugli audit di sistema degli organismi pagatori, sulla base del rischio e nel quadro della procedura di liquidazione di conformità, per garantire che si correggano i rischi derivanti dalle carenze individuate nei sistemi di controllo. Le attività di audit riguarderanno anche i nuovi compiti degli organismi di certificazione in materia di legittimità e regolarità per fornire orientamenti tecnici e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di un'affidabilità consolidata.

OSSERVAZIONI

Risposta comune ai paragrafi 28-36:

La DG AGRI ha già dichiarato nella RAA del 2012 che "(...) le statistiche di controllo degli Stati membri vanno considerate con una certa cautela". La DG AGRI si è già impegnata ad estendere l'approccio integrato adottato nella RAA del 2012 per gli aiuti diretti disaccoppiati ad altri settori della spesa della PAC per la RAA del 2013 – vale a dire che le statistiche degli Stati membri verranno corrette tenendo conto dei risultati delle conclusioni del processo di audit della DG AGRI, della Corte e degli organismi di certificazione.

30. La Commissione sta dando seguito all'osservazione della Corte sull'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo degli organismi pagatori impegnati nell'ambito delle sue procedure di conformità in corso.

Per quanto riguarda il 2011, la Commissione osserva che, nella maggior parte dei casi, gli errori cui si fa riferimento erano relativamente modesti in termini finanziari e consistevano principalmente in piccole differenze riscontrate con la nuova misurazione di parcelle agricole eseguita dalla Corte (42 degli errori rilevati da quest'ultima riguardavano differenze minime riscontrate a seguito della nuova misurazione e, in 24 casi, l'errore era inferiore al 2%).

Analogamente, anche per quanto riguarda il 2012, la maggior parte degli errori quantificabili era relativamente modesta in termini finanziari e, anche in questo caso, consisteva in differenze minime riscontrate con la nuova misurazione delle parcelle eseguita dalla Corte (36 degli errori rilevati da quest'ultima erano inferiori al 5% e 23 di questi erano di entità inferiore al 2%).

32. Nel calcolo del tasso di errore residuo, la Commissione tiene conto dell'impatto potenziale delle carenze che incidono sui dati riportati dagli Stati membri.

Primo trattino: la Commissione deve attenersi alla definizione di agricoltore di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Secondo trattino: benché la Commissione non condivida sempre la valutazione dei revisori della Corte relativa all'effettiva ammissibilità delle superfici, nei casi in cui essa riscontri che uno Stato membro non abbia registrato correttamente una superficie ammissibile, esamina il problema ricorrendo alla procedura di liquidazione dei conti.

Terzo trattino: nel caso specifico segnalato dalla Corte, gli organismi pagatori in questione hanno considerato la sostituzione delle parcelle una correzione di "errori manifesti", concetto previsto dalla legislazione/dalle linee guida dell'UE. Come ha affermato nelle sue risposte precedenti, la Commissione non condivide l'opinione della Corte in merito all'applicazione del concetto di errore manifesto in caso di sostituzione impropria delle parcelle.

Quarto trattino: gli organismi pagatori non sono sempre responsabili per la corretta modalità di calcolo dei diritti al pagamento. In alcuni casi le istruzioni per tale calcolo vengono stabilite dall'autorità competente del relativo Stato membro.

Quinto trattino: benché la Commissione non condivida sempre la valutazione dei revisori della Corte relativa all'effettiva ammissibilità delle superfici, nei casi in cui essa riscontri che uno Stato membro non abbia registrato correttamente una superficie ammissibile, esamina il problema ricorrendo alla procedura di liquidazione dei conti.

Riquadro 1 – Esempio di dati errati nel SIPA.

Secondo le autorità italiane, il caso della Lombardia è stato rettificato nel 2011 e la Commissione lo sta seguendo mediante la procedura di liquidazione di conformità dei conti.

La Commissione è a conoscenza dei problemi relativi all'ammissibilità delle zone di pascolo in Spagna. Le autorità spagnole, cui è stato richiesto di intervenire nel merito, hanno presentato il piano di miglioramento del SIPA che contiene, in particolare, misure per applicare un coefficiente di ammissibilità alle parcelle di pascolo e garantire un aggiornamento sistematico del SIPA con i risultati dei controlli in loco. La Commissione continuerà a monitorare l'attuazione di questo piano da parte delle autorità nazionali.

La Commissione ha inoltre rilevato alcuni casi in Ungheria in cui il SIPA non è stato aggiornato con i risultati dei controlli in loco e ha richiesto per iscritto alle autorità ungheresi di intraprendere azioni correttive a questo riguardo.

33. Le carenze cui la Corte si riferisce sono state già segnalate negli anni precedenti. Le relative raccomandazioni vengono adottate dal 2010 in collaborazione con gli Stati membri e monitorate, ove necessario, nel contesto delle procedure di conformità.

34. Per quanto riguarda il 2011, la Commissione osserva che la maggior parte degli errori segnalati era di entità relativamente modesta in termini finanziari (la metà degli errori era inferiore al 5%).

35. Nel calcolo del tasso di errore residuo, la Commissione tiene conto dell'impatto potenziale delle carenze che incidono sui dati riportati dagli Stati membri.

Riquadro 3 – Esempio di controlli di qualità insufficiente in uno Stato membro

Il problema è stato monitorato nel corso di un'indagine che ha avuto il seguente esito:

- l'organismo pagatore ha deciso, dopo aver sottoposto il caso a una nuova valutazione, di recuperare l'importo già corrisposto a titolo di aiuto per il progetto specifico;
- la procedura di verifica/le checklist sono state aggiornate per escludere che un ispettore possa non accorgersi che un edificio agricolo presenta prevalentemente le caratteristiche di un'abitazione privata;
- sono stati rieseguiti i controlli (ex post) su tutti i progetti verificati e ritenuti idonei dallo stesso ispettore che ha approvato il progetto non ammissibile;
- sono stati rieseguiti i controlli (ex post) su tutti i progetti che presentano caratteristiche analoghe a quelle del progetto non ammissibile;
- da questi controlli ex post sono emerse irregolarità di scarso rilievo, ora sottoposte ai procedimenti in contraddittorio standard, che probabilmente implicheranno il recupero di parte dell'importo già corrisposto a titolo di aiuto;
- nondimeno, poiché l'ultima riesecuzione dei controlli ha coinvolto solo i progetti riguardanti nuove costruzioni senza includere la ristrutturazione di edifici esistenti, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di verificare nuovamente tali progetti. I risultati di questi controlli definitivi ex post verranno trasmessi entro il 30 novembre 2013.

Riquadro 4 – Esempio di una violazione delle norme in materia di appalti pubblici non rilevata

Come indicato nella risposta alla relazione annuale 2012, i servizi della Commissione daranno seguito alle conclusioni della Corte dinanzi alle autorità nazionali al fine di tutelare l'interesse finanziario dell'UE e di recuperare tutti i pagamenti indebiti.

Per quanto concerne la Romania, la Commissione ha rilevato nei propri audit carenze sostanziali ed è in corso una procedura di liquidazione dei conti.

36. La stessa Commissione ha riconosciuto questa carenza e, pertanto, nella sua RAA del 2012 ha cambiato il modo di desumere il livello di affidabilità dalle statistiche di controllo degli Stati membri, prendendo pertanto in considerazione altri pareri di audit, compresi elementi probatori della Corte dei conti europea, in modo da conoscere la portata degli errori non rilevati dagli Stati membri e conseguentemente non segnalati nelle loro statistiche.

38. La Commissione sta automatizzando la trasmissione delle statistiche di controllo (con un esercizio pilota effettuato con successo nel luglio 2012) e, in tale contesto, sta preparando procedure e linee guida più dettagliate a livello interno e per gli Stati membri. Cfr. anche la risposta ai paragrafi 39 – 41.

39. La DG AGRI non ha stabilito una data di scadenza precisa per la compilazione delle relazioni statistiche, dal momento che preferisce ricevere statistiche aggiornate anche per l'anno successivo. Tuttavia, il comitato per lo sviluppo rurale ricorda costantemente agli Stati membri l'importanza di trasmettere le statistiche. Si potrebbe comunque introdurre una data di scadenza "intermedia".

La DG AGRI verifica la completezza delle statistiche tramite la relazione annuale degli organismi di certificazione, relazione da essa stessa esaminata che può dar luogo a procedure di liquidazione di conformità a fini di monitoraggio.

È vero che i dati non sono completi e che il tasso di errore viene calcolato esclusivamente in base alla spesa per cui sono disponibili le statistiche di controllo. Tuttavia, la Commissione calcola che solo lo 0,6% circa dell'importo dei pagamenti diretti relativi all'anno di domanda 2010 è stato liquidato dopo il termine di scadenza del 30 giugno 2011 e che è pertanto possibile che non sia stato

riportato nelle statistiche di controllo. Di conseguenza, è assai limitato l'impatto di questo 0,6% sull'esattezza di queste statistiche impiegate come base per il calcolo di tasso di errore.

Riquadro 5 – Esempi di dati incompleti o inaccurati riportati da alcuni degli organismi pagatori controllati

Cfr. la risposta al paragrafo 92.

40. Come la Corte ha fatto presente, le linee guida attuali non rispecchiano le modifiche dovute alla ripresentazione delle statistiche. Nondimeno, durante il periodo che intercorre tra l'invio delle statistiche da parte dello Stato membro e il loro trattamento nella RAA da parte della Commissione, quest'ultima svolge controlli di coerenza e di plausibilità e contatta gli Stati membri, ove necessario, per verificare eventuali anomalie. Vengono richiesti aggiornamenti anche presso il comitato per lo sviluppo rurale, nonché in occasione di missioni di audit e di riunioni bilaterali, se lo si ritiene opportuno.

Oltretutto, la richiesta di aggiornamenti sistematici comporterebbe un ulteriore onere amministrativo non solo per gli Stati membri, ma anche per la Commissione, giacché quest'ultima dovrebbe rieseguire il proprio lavoro di verifica e incorporare i dati modificati nella complessa base di calcolo del tasso di errore residuo. C'è, in sostanza, un ventaglio di opportunità molto ristretto per ricevere, verificare ed elaborare tutti i dati rivisti al fine di poterli inserire nella relazione annuale di attività del direttore generale. La Commissione sottolinea che le statistiche di controllo e il tasso di errore che ne deriva non sono i conti annuali dello Stato membro e pertanto non devono presentare lo stesso grado di accuratezza. Essi vengono anzi utilizzati affinché indichino dove risiede l'errore e, anche prima di introdurre il suo nuovo metodo per correggere il tasso di errore, la Commissione applicava alle statistiche di controllo e al tasso di errore derivante un margine significativo di apprezzamento, in modo da rispecchiare la probabilità che fossero sottostimati.

È stato infine condotto un esercizio pilota relativamente all'automazione delle statistiche sugli aiuti per le superfici per l'anno di domanda 2012. Questo lavoro è già cominciato nel 2011 con la notifica preventiva necessaria dei requisiti tecnici inviata agli Stati membri e i dati risultanti per l'anno di domanda 2012 sono stati trasmessi ed elaborati automaticamente nella banca dati della Commissione entro il 15 luglio 2013. Le valutazioni iniziali della qualità effettuate dalla Commissione sono state positive. Quando tutte le verifiche necessarie saranno state completate, avrà inizio il lavoro sull'ampliamento dell'automazione agli altri settori di spesa della PAC, la cui messa in atto è prevista per l'anno di domanda 2014. In tale contesto, la Commissione sta preparando procedure e linee guida più dettagliate a livello interno e per gli Stati membri.

41. La Commissione si premurerà di non aumentare eccessivamente l'onere amministrativo che grava sugli Stati membri. Nondimeno, l'automazione della trasmissione delle statistiche di controllo dovrebbe migliorare la tracciabilità dei controlli effettuati.

Risposta comune ai paragrafi 42-46:

La Commissione è consapevole che alcuni organismi pagatori devono ancora compiere progressi nella compilazione e nella verifica dei dati di controllo. Nella maggior parte dei suoi stessi audit, infatti, la Commissione verifica la corrispondenza delle relazioni statistiche con singoli dati di controllo e rileva frequentemente incongruenze.

Per questo motivo la Commissione ha avviato una procedura automatica in virtù della quale gli organismi pagatori possono comunicare i loro dati di controllo con il sistema impiegato per i singoli pagamenti. Un esercizio pilota riguardante i pagamenti relativi al settore in tutti gli Stati membri per l'anno di domanda 2012 (comunicazione del 15 luglio 2013) ha avuto esito positivo e il metodo verrà esteso ad altre misure della PAC.

L'automazione riduce l'onere amministrativo ed elimina tutti gli errori di compilazione.

44.

Quarto trattino: l'inclusione di informazioni supplementari relative agli esercizi precedenti ha solo provocato una sopravvalutazione del livello di errore. Anche se le informazioni vengono riportate nella tabella sbagliata, il tasso di errore residuo per lo sviluppo rurale, nell'insieme, non ne viene intaccato. Si può pertanto concludere che nessuno dei due errori menzionati ha causato una sottostima del livello di errore.

Riquadro 6 – Esempi di controlli in loco che non soddisfacevano tutti i requisiti normativi per essere definiti tali

Nell'esempio riguardante la Polonia, i controlli sono stati svolti e l'organismo pagatore ha effettivamente identificato e registrato l'errore, ma l'ha in parte inavvertitamente classificato in modo improprio, considerandolo un controllo amministrativo anziché qualificarlo come controllo in loco.

Riquadro 7 – Esempi di errori riscontrati aventi un'incidenza significativa sui tassi di errore comunicati alla Commissione

Secondo paragrafo: nell'esempio relativo alla Bulgaria, l'organismo pagatore, pur avendo effettuato segnalazioni errate, aveva di fatto sovradichiarato il tasso di errore.

Risposta comune ai paragrafi 47-50

Il numero dei controlli svolti dagli organismi di certificazione è conforme alla dimensione dei campioni richiesta dalla Commissione a tali organismi nelle sue linee guida. Tuttavia, per alcuni anni la Commissione ha ritenuto che fosse necessario migliorare anche la qualità dei controlli degli Stati membri, il modo in cui questi ultimi riferivano in merito a tali controlli e il modo in cui gli organismi di certificazione potevano fornire una maggiore affidabilità. Alla fine del 2009 la Commissione ha istituito un esercizio volontario di rafforzamento dell'affidabilità fornita dagli organismi di certificazione che richiedeva loro di eseguire nuovamente un campione rappresentativo dei controlli in loco effettuati dagli organismi pagatori. Solo un piccolo numero di organismi pagatori ha colto quest'opportunità, con esiti piuttosto discordi.

Tuttavia, nel contesto della riforma della PAC, è stato raggiunto un accordo politico su una disposizione contenuta nel nuovo regolamento orizzontale per il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC. Tale disposizione richiede agli organismi di certificazione di formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni su cui si basa la spesa. Ciò implicherà un esame esaustivo e la riesecuzione di un campione rappresentativo di operazioni (il cui numero sarà compreso tra 60 e 170 per ciascun fondo, in base a una serie di fattori che includono la dimensione della popolazione).

La Commissione ritiene pertanto che le risultanze della Corte siano state considerate nelle iniziative legislative che ha già intrapreso e che verranno adottate all'inizio del 2014.

Riquadro 8 – Esempi di carenze degli organismi di certificazione: le loro verifiche non riguardavano tutti i requisiti per un finanziamento UE

Le risultanze della Corte dei conti europea verranno prese in considerazione nell'analisi di rischio della squadra di certificazione.

51. Quando lo si è ritenuto necessario, sono state inviate raccomandazioni agli organismi di certificazione interessati per migliorare la qualità del loro lavoro in futuro. Le conclusioni e le raccomandazioni sono state inoltre condivise e messe a disposizione di tutti gli organismi di certificazione durante una riunione del gruppo di esperti tenutasi nel settembre 2012. Alcuni organismi di certificazione mostrano di conoscere bene i controlli da effettuare e le loro finalità,

mentre altri, a volte, non vanno sufficientemente a fondo nelle loro verifiche e si attestano su un livello di valutazione piuttosto formalistico.

La Commissione ritiene che la maggior parte delle risultanze sia di scarso rilievo e non metta in dubbio l'affidabilità che la Commissione può desumere dalla RAA a questo riguardo.

Risposta comune ai paragrafi 52-54:

Di norma la Commissione continua a rivedere l'operato degli organismi di certificazione mediante l'analisi dei documenti relativi alla liquidazione finanziaria dei conti e missioni di audit presso tali organismi. Alla luce delle esperienze maturate nell'applicazione volontaria della "procedura di rafforzamento dell'affidabilità", le linee guida per gli organismi di certificazione vengono riviste affinché questi ultimi possano assumersi il nuovo compito di occuparsi della legittimità e della regolarità della spesa.

Risposta comune ai paragrafi 56-57:

La Commissione condivide il parere della Corte in base al quale il campione attualmente sottoposto ai controlli degli organismi di certificazione è troppo ridotto. A tale scopo il progetto di linee guida per i nuovi compiti degli organismi di certificazione su cui si fonda il parere sulla legittimità e sulla regolarità istituisce un modello statisticamente valido per eseguire il lavoro di verifica ed è stato ampliato, per quanto riguarda la natura del lavoro che gli organismi di certificazione devono svolgere, per garantire un test completo ed esaustivo su ciascuna operazione scelta. Si intende inoltre che in futuro il lavoro degli organismi di certificazione verrà sottoposto a una supervisione più rigorosa.

58. La Commissione ritiene che il suo sistema informativo sia adatto per le finalità previste. In particolare, le informazioni provenienti dagli Stati membri soddisfano le esigenze dei servizi operativi e di audit. Verranno mantenute e rispettate le scadenze normative.

59. La Commissione raccoglie informazioni sui risultati dei controlli amministrativi e in loco per l'anno di domanda n , i cui pagamenti vengono corrisposti agli agricoltori a partire dal dicembre n fino al giugno $n+1$ e quindi comunicati alla Commissione nel luglio $n+1$. La RAA per l'esercizio finanziario $n+1$ viene redatta nel marzo dell'esercizio $n+2$.

La Commissione osserva che, anziché utilizzare le statistiche per monitorare l'attuazione da parte degli Stati membri dei regimi di sostegno, essa le impiega per verificare, *inter alia*, se il numero dei controlli rispetti i requisiti normativi. Un'altra finalità delle statistiche è quella di essere utilizzate come strumento di gestione per gli Stati membri, costituendo una fonte utile di informazioni sugli errori rilevati che dovrebbero essere corretti in un determinato anno.

60. Per quanto riguarda i pagamenti diretti, il periodo di pagamento per l'anno di domanda n va dal 15/10/ n al 30/06/ $n+1$ (il periodo di pagamento cade quindi nell'ambito dell'esercizio finanziario $n+1$, che costituisce l'oggetto della RAA per l'anno $n+1$ redatta nel marzo dell'anno $n+2$). Le statistiche di controllo non si possono dunque inviare finché non siano state trattate le domande dell'anno n . Se è vero che ci sono alcuni pagamenti effettuati dopo questa data, è anche vero che di norma sono relativamente pochi e a basso impatto finanziario. Il progetto legislativo per la riforma della PAC propone di allineare il periodo di pagamento e la scadenza per il FEAGA SIGC a quella per il FEASR SIGC al fine di stabilire una relazione migliore tra anno di domanda ed esecuzione finanziaria. Il termine del 15 luglio permette inoltre agli Stati membri di effettuare tutte le correzioni necessarie prima dell'anno di domanda successivo.

61. I termini per l'invio delle statistiche sui controlli svolti vengono stabiliti dalla normativa pertinente dell'UE. Non è sempre possibile ottenere per tempo aggiornamenti delle statistiche da includere nella RAA.

62. La Commissione osserva che le sole statistiche che possano essere considerate “non pienamente pertinenti” sono quelle per il FEASR non-SIGC per le quali il periodo rispetto a cui sono riportate le statistiche non corrisponda interamente all’esercizio finanziario della RAA.

63. I dati cui la Corte si riferisce sono stati inviati per via elettronica direttamente alla banca dati CATS in occasione di un esercizio pilota nel luglio 2013. Tutti i dati relativi agli aiuti diretti al settore sono stati ricevuti in questo modo, aumentando così le opportunità per la Commissione di svolgere i controlli. Tuttavia, si osserva che le dichiarazioni finanziarie formali degli Stati membri (comprese le tabelle delle X cui si riferisce la Corte) in merito alle operazioni alla base di queste statistiche vengono inviate nel febbraio $n+1$, ovvero solo 4 mesi dopo la fine dell’esercizio finanziario in questione. La tempistica per le dichiarazioni annuali, contigua a quella della relazione annuale di attività del direttore generale che deve essere firmata entro la fine del marzo $n+1$, rende impossibile la realizzazione di un’armonizzazione approfondita tra i dati delle tabelle delle X e quelli delle statistiche trasmesse nel luglio precedente.

Risposta comune ai paragrafi 66-68.

La Commissione ritiene che non sia possibile verificare sistematicamente tutti i dati presentati nelle statistiche durante gli audit di conformità svolti negli Stati membri. La DG AGRI calcola che ogni anno i controlli svolti dagli Stati membri alla base delle statistiche di controllo siano più di 900 000 e che pertanto sia impossibile garantire il livello di verifica richiesto dalla Corte.

Gli audit devono coprire i rischi fondamentali. Benché parte del lavoro venga dedicata a questo aspetto, non è possibile seguire tutte le problematiche rilevate nelle statistiche. La verifica delle statistiche di controllo non è l’oggetto principale degli audit di conformità, che si concentrano piuttosto sul funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. Inoltre, numerosi audit relativi all’anno in questione vengono svolti ad avvenuto completamento della RAA.

Considerando il ritardo dovuto alla legislazione dell’UE e alla procedura di audit, non è sempre possibile ottenere per tempo aggiornamenti delle statistiche da includere nella RAA.

L’ampia gamma di elementi che già devono essere verificati e controllati dai revisori della Commissione nella DG AGRI rende impossibile, nel contesto delle risorse disponibili, la messa in atto della proposta della Corte senza che si incida negativamente sull’attività principale. Tuttavia, il lavoro che gli organismi di certificazione dovranno svolgere nell’ambito della legittimità e della regolarità si fonderà su una maggiore attenzione nei confronti delle relazioni statistiche.

69. Come già spiegato più sopra, lo scopo della procedura di liquidazione di conformità non è principalmente quello di verificare le statistiche di controllo degli Stati membri, ma piuttosto quello di verificare i loro sistemi di gestione e di controllo, oltre a dar seguito alle conclusioni della Corte in merito alla DAS e contrastare i rischi per il bilancio dell’UE.

70. La Commissione è sempre stata consapevole che le stime degli Stati membri in merito ai pagamenti irregolari non sono pienamente attendibili. Perciò si prendono in considerazione altri elementi di prova a sostegno della dichiarazione annuale di affidabilità del direttore generale della DG AGRI.

71. La Commissione concorda sul fatto che i campioni cui si riferisce la Corte non fossero sufficientemente rappresentativi, ma l’impatto delle pratiche adottate ha portato, nella maggior parte dei casi, a stimare per eccesso il tasso di errore residuo.

72. Nel progetto di linee guida per gli organismi di certificazione per il periodo post 2013 è stato proposto un modello statisticamente valido per consolidare l’affidabilità degli audit la cui applicazione verrà consigliata anche agli organismi pagatori. Ci si propone di desumere l’affidabilità non solo dai risultati della verifica del sistema, ma anche da un approccio sostanziale più valido (e, se possibile, da un test a duplice finalità).

Risposta comune ai paragrafi 73-78:

La Corte ha criticato la Commissione per aver utilizzato i dati comunicati dagli Stati membri sui controlli da essi svolti. Di conseguenza, la Commissione ha adeguato il proprio approccio e poi applicato il proprio giudizio su questi dati per fornire una valutazione degli elementi (per esempio l'errata interpretazione o applicazione della legislazione dell'UE e/o nazionale, controlli difettosi), il che può significare che le statistiche non forniscono un quadro completo. Questo approccio è stato approvato dai servizi centrali della Commissione ed è ritenuto un mezzo appropriato per aumentare l'affidabilità che si può desumere dal lavoro svolto dagli Stati membri nell'ambito della gestione condivisa.

In base alla metodologia rivista, le informazioni disponibili provenienti dagli audit della Corte dei conti europea, dalle risultanze degli organismi di certificazione e dagli audit della Commissione vengono integrate in una valutazione complessiva della situazione a livello di organismi pagatori e prese in considerazione quando vengono aggregate a livello di Stato membro e di UE-27.

Come indicato nella risposta alla relazione annuale della Corte sull'esercizio 2012, il nuovo approccio integrato, utilizzato nel 2012 solo per gli aiuti diretti disaccoppiati, verrà ampliato nel limite del possibile alle altre misure della PAC per il 2013, e in particolare al settore dello sviluppo rurale. In tal modo, la Commissione si metterà in linea con la relazione annuale della Corte per l'esercizio 2012, nella quale si raccomanda quanto segue: "La Commissione, nella relazione annuale di attività della DG AGRI, dovrebbe applicare per il FEASR un approccio simile a quello dell'aiuto disaccoppiato per le superfici, in cui tenga conto di risultati dei propri audit di conformità nel valutare il tasso di errore per ciascun organismo pagatore".

78. Come già indicato nella risposta alla relazione annuale 2012, il nuovo approccio integrato utilizzato per il 2012 per gli aiuti diretti disaccoppiati verrà ulteriormente sviluppato ed esteso, per quanto possibile, alle altre misure della PAC per l'anno 2013.

In tal modo la Commissione ritiene di applicare la raccomandazione della Corte contenuta nella sua relazione annuale sull'esercizio 2012: "La Commissione, nella relazione annuale di attività della DG AGRI, dovrebbe applicare per il FEASR un approccio simile a quello dell'aiuto disaccoppiato per le superfici, in cui tenga conto di risultati dei propri audit di conformità nel valutare il tasso di errore per ciascun organismo pagatore".

Risposta comune ai paragrafi 79-81:

La Commissione concorda che i livelli di errore stimati dalle due istituzioni non possono essere raffrontati.

Va osservato che il tasso di errore residuo stimato dalla DG AGRI nel 2012 per il FEAGA è compreso fra i limiti di errore superiore e inferiore del tasso di errore stimato della Corte.

82. Le metodologie impiegate dalle due istituzioni per calcolare il tasso di errore sono diverse. Avendo bisogno di informazioni a livello dei singoli organismi pagatori, la Commissione ha sviluppato la propria metodologia a tale scopo.

83. Come osserva la Corte nel paragrafo 76, gli aggiustamenti apportati dalla Commissione per gli aiuti disaccoppiati diretti nella sua RAA del 2012 hanno determinato un aumento considerevole della stima del tasso di errore residuo, aumento che la Commissione ritiene adeguato per tenere conto delle carenze presenti nelle statistiche di controllo degli Stati membri.

La Commissione osserva che la Corte, nella propria relazione annuale sull'esercizio 2012, ha raccomandato l'estensione di tale approccio a tutta la spesa agricola.

84. Nonostante i problemi attinenti all'attendibilità, la Commissione ritiene che i risultati degli oltre 900 000 controlli svolti dagli Stati membri siano rilevanti e che questo lavoro non possa essere semplicemente ignorato.

Cfr. anche la risposta al paragrafo 82.

87. Poiché la Corte può, come spiegato, applicare una valutazione diversa dell'incidenza quantitativa degli errori rispetto a quella stabilita dalla Commissione e notificata agli Stati membri, essa formulerà sempre una stima del tasso di errore più elevata. Ciò non significa che la Commissione, che è l'istituzione responsabile per l'attuazione delle normative sotto il controllo della Corte di giustizia europea, debba uniformare la propria valutazione della gravità di un errore a quella della Corte.

Quando determina l'entità di una correzione, la Commissione tiene conto del principio di proporzionalità, del tipo e del livello di irregolarità e delle conseguenze finanziarie delle carenze riscontrate. Non sempre errori puramente formali pregiudicano una buona gestione finanziaria.

88. Come indicato nella sua risposta alle relazioni annuali del 2011 e del 2012, la Commissione ritiene che il rispetto degli obblighi di condizionalità non costituisca un criterio di ammissibilità per i pagamenti della PAC e, pertanto, i controlli relativi a questi requisiti non abbiano attinenza con la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. La condizionalità è un meccanismo che penalizza gli agricoltori quando non rispettano una serie di norme che, in generale, derivano da altre politiche diverse dalla PAC e si applicano a tutti i cittadini dell'UE, indipendentemente dalla PAC. Pertanto la Commissione ritiene che le sanzioni inflitte per le violazioni dei requisiti di condizionalità non dovrebbero essere prese in considerazione per il calcolo dei tassi di errore per la PAC.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

90. La Commissione desidera sottolineare che il proprio trattamento delle statistiche degli Stati membri è considerevolmente cambiato nella RAA per il 2012. Fino al 2011, la DG AGRI aveva applicato un margine di sicurezza del 25% per ovviare all'incompletezza delle statistiche degli Stati membri, ma questo approccio era stato oggetto delle critiche della Corte in quanto inaffidabile. Pertanto la Commissione, nella sua RAA del 2012, ha eseguito un'ulteriore valutazione delle statistiche avvalendosi dei propri audit, di quelli della Corte e delle informazioni che gli organismi di certificazione le avevano messo a disposizione. Nei casi in cui veniva rilevata una discrepanza tra la valutazione di questi organismi di audit e il livello di errore indicato dalle statistiche di controllo degli Stati membri, si effettuava una correzione che rispecchiasse quello che la Commissione riteneva essere un livello di errore più realistico. In seguito alla raccomandazione della Corte nella sua relazione annuale sull'esercizio 2012, questo approccio viene attualmente applicato ad altri settori di spesa per la RAA del 2013 e, in particolare, al settore dello sviluppo rurale.

91. Nel calcolo del tasso di errore residuo, la Commissione tiene conto dell'impatto potenziale delle carenze che incidono sui dati riportati dagli Stati membri.

Raccomandazione 1

La Commissione condivide il parere della Corte sulla necessità di migliorare i controlli amministrativi e in loco. L'adeguatezza di tali controlli viene verificata/valutata in occasione degli audit di conformità e gli Stati membri ricevono raccomandazioni in merito ai miglioramenti da apportare. Inoltre la Commissione informa regolarmente gli Stati membri in merito alle risultanze più frequenti degli audit al fine di incoraggiare l'adozione di buone pratiche.

La Commissione adotta costantemente questa raccomandazione come indicato qui di seguito e ha potenziato alcuni strumenti nel quadro della riforma della PAC.

Primo trattino: nel caso in cui la Commissione e la Corte rilevino carenze nella gestione e nei sistemi di controllo degli Stati membri, la Commissione adotta tutti gli strumenti a sua disposizione per indurre gli Stati membri a porvi rimedio. Questi strumenti includono la procedura di liquidazione di conformità (che si concretizza in rettifiche finanziarie che non solo proteggono il bilancio dell'UE, ma servono anche da potente incentivo per gli Stati membri), il requisito di adottare piani d'azione per far fronte alle carenze e l'interruzione dei pagamenti per il FEASR. Il nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, che entra in vigore nel gennaio 2014, contempla un meccanismo rafforzato per la sospensione dei pagamenti per gli Stati membri che non attuano un piano d'azione correttivo.

Secondo e terzo trattino: i programmi di aiuti per le superfici in generale e il SIPA in particolare sono soggetti a una serie continua di controlli per rilevare le carenze. Per la Commissione un SIPA inefficace rappresenta un problema molto grave e si richiede agli Stati membri di adottare modifiche urgenti che la stessa Commissione segue da vicino mediante audit di *follow-up*.

Nel 2012 la Commissione ha avviato un esercizio in collaborazione con gli Stati membri per individuare le cause di fondo degli errori per il settore dello sviluppo rurale. È stato richiesto a tutti gli Stati membri di allestire piani d'azione al fine di ridurre i tassi di errore. Il miglioramento della qualità dei controlli degli Stati membri è parte integrante del piano.

Risposta comune ai paragrafi 92 e 93.

Il nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, che entra in vigore nel gennaio 2014, richiederà agli organismi di certificazione di formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni. Ciò implicherà la riesecuzione di un campione rappresentativo di operazioni già verificate dall'organismo pagatore e la convalida (o meno) delle relative statistiche di controllo. Si prevede che questo lavoro supplementare permetterà di migliorare la qualità delle statistiche degli organismi pagatori.

Nondimeno, agli Stati membri si richiederà di svolgere un'ulteriore verifica dei dati trasmessi. Nell'estate 2012 è stato compiuto un passo importante per quanto riguarda le statistiche di controllo per l'anno di domanda 2012 relativamente ai pagamenti diretti; le statistiche sono state trasmesse e inserite direttamente dagli Stati membri nella banca dati CATS della Commissione e le valutazioni iniziali sono state molto positive. Dopo un esame completo e l'effettuazione di tutte le correzioni necessarie, la trasmissione automatica verrà inaugurata anche in altri settori importanti della spesa della PAC.

Raccomandazione 2

La Commissione esaminerà le linee guida fornite agli Stati membri per l'elaborazione delle statistiche e, nello specifico, si sforzerà di armonizzare le buone pratiche tra i vari settori. Le linee guida saranno riviste, in particolare, nel contesto dell'automazione delle statistiche e dell'attuazione delle norme per la riforma della PAC.

Secondo paragrafo:

Questa parte della raccomandazione è rivolta agli Stati membri. La Commissione continuerà a richiedere agli Stati membri di migliorare le loro procedure interne di verifica e di compilazione dei dati di controllo inviati.

94. Gli organismi di certificazione svolgono le verifiche richieste dalle norme dell'UE e ciò comporta il controllo di un numero piuttosto limitato di operazioni. Il nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC che verrà adottato all'inizio del 2014 richiede agli organismi di certificazione di effettuare un numero considerevolmente maggiore di controlli e in modo molto più approfondito per formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità della spesa.

Raccomandazione 3

Primo paragrafo:

La Commissione ritiene che la raccomandazione sia affrontata dal nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, in vigore dal gennaio 2014, e richiederà agli organismi di certificazione di formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni. Ciò implicherà la riesecuzione di un campione rappresentativo di operazioni già verificate dall'organismo pagatore e la convalida (o meno) delle relative statistiche di controllo. Sono a buon punto linee guida dettagliate su come dovrebbe essere svolto questo lavoro.

Primo trattino: le linee guida propongono la riesecuzione, da parte dell'organismo di certificazione, di un campione rappresentativo di controlli svolti dagli organismi pagatori.

Secondo trattino: la riesecuzione è già stata proposta dalla Commissione per l'anno di domanda 2014.

Terzo trattino: si prevede che questo lavoro supplementare permetterà di migliorare la qualità dei dati di controllo degli organismi pagatori e, unitamente al parere dell'organismo di certificazione, produrrà miglioramenti per quanto riguarda il livello di affidabilità ottenibile.

95. Cfr. le risposte ai paragrafi 58-62.

Occorre raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la tempistica ottimale per la ricezione dei dati, considerando i pesanti oneri amministrativi che la loro elaborazione comporta per gli Stati membri, al fine di evitare le trasmissioni di aggiornamenti multipli.

96. Gli esami documentali hanno una portata limitata e la loro finalità non è quella di verificare ogni singolo dato. È impossibile svolgere un lavoro di questo tipo senza sforzi sproporzionati (le statistiche vengono redatte in base a circa 900 000 controlli svolti in loco).

97. Cfr. la risposta ai paragrafi 66-69.

Raccomandazione 4

La Commissione evidenzia che le varie scadenze per inviare le statistiche sono state fissate per una serie di ragioni operative e non semplicemente ai fini della redazione della RAA. La Commissione osserva che occorre raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la tempistica ottimale per la ricezione dei dati, considerando i pesanti oneri amministrativi che la loro elaborazione comporta per gli Stati membri, al fine di evitare le trasmissioni di aggiornamenti multipli.

La Commissione ha verificato il rispetto delle scadenze per la ricezione delle statistiche e nel 2012 ha avviato un esercizio per la trasmissione automatica delle statistiche di controllo per i pagamenti diretti. Questi dati sono stati pertanto trasmessi nel luglio 2013 e le valutazioni iniziali riguardanti la loro qualità e completezza sono positive. Verranno effettuate correzioni per automatizzare in tal modo tutte le statistiche pertinenti, il che limiterà il rischio di errori di segnalazione e garantirà che in tutti gli Stati membri venga utilizzata un'unica metodologia.

Inoltre, nell'accordo politico sul regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, è stata introdotta una nuova disposizione che permette alla Commissione di sospendere i pagamenti per gli Stati membri che non abbiano inviato i suddetti dati di controllo entro le scadenze specificate.

Il legislatore europeo ha operato la chiara scelta di migliorare ulteriormente gli elementi alla base dell'attuale affidabilità nel contesto della riforma della PAC e, di conseguenza, la Commissione non ha intenzione di svolgere una verifica completa dei dati su cui si fondano le statistiche di controllo che, peraltro, pregiudicherebbero il principio della gestione condivisa.

Se è vero che si dedica una certa mole di lavoro alla verifica delle statistiche di controllo, questa non è la finalità principale della procedura di liquidazione di conformità, che consiste piuttosto nel verificare i loro sistemi di gestione e di controllo, oltre a dar seguito alle conclusioni della Corte in merito alla DAS. L'ampia gamma di elementi che già devono essere verificati e controllati dai revisori della Commissione nella DG AGRI, nel contesto delle risorse disponibili, rende impossibile la messa in atto della proposta della Corte senza che si incida negativamente sulla sua attività principale e sul livello delle rettifiche finanziarie ai fini del recupero degli importi e a tutela degli interessi finanziari dell'UE. Nondimeno, nel corso degli audit della Commissione vengono verificati elementi dei dati pertinenti al fine di risolvere dubbi in merito ad alcuni di essi. Questi elementi vengono anche utilizzati per preparare il campione di operazioni da sottoporre ai controlli in loco. Inoltre, il lavoro che gli organismi di certificazione dovranno svolgere nell'ambito del parere sulla legittimità e regolarità si fonderà su una maggiore attenzione nei confronti delle relazioni statistiche.

Risposta comune ai paragrafi 98-99:

Per quanto riguarda la RAA 2012 per gli aiuti disaccoppiati diretti (che rappresentano il 65% della spesa della PAC) la Commissione ha adottato un nuovo approccio, descritto nella sua risposta al paragrafo 69. La relazione di sintesi della Commissione dichiara che la DG AGRI estenderà l'approccio ad altri settori di spesa della PAC nella RAA del 2013. Tale estensione è raccomandata anche dalla Corte nella sua relazione annuale sull'esercizio 2012.

La Commissione non sostiene che la correzione da essa apportata alle statistiche di controllo degli Stati membri sia valida in termini statistici, ma reputa che essa, in assenza di altri dati più attendibili, costituisca la stima migliore possibile.

La stima della Commissione del tasso di errore residuo non si basa soltanto sulle statistiche di controllo degli Stati membri, ma tiene anche conto di altre informazioni pertinenti fondate su un giudizio professionale, in particolare dei risultati degli audit della Commissione e della Corte, nonché delle risultanze degli organismi di certificazione.

Raccomandazione 5

Secondo paragrafo:

A partire dall'anno di domanda 2014 gli organismi di certificazione dovranno verificare sistematicamente, su campioni rappresentativi del FEAGA e del FEASR, l'attendibilità dei controlli amministrativi e in loco svolti dagli organismi pagatori. Le linee guida preparate dalla Commissione mirano a garantire che questo lavoro venga condotto con una metodologia statistica affidabile, che i suoi risultati rafforzino la garanzia della legittimità e della regolarità delle operazioni e forniscano una stima valida del tasso di errore residuo per ciascuno Stato membro e per ciascun Fondo. La DG AGRI intensificherà la propria supervisione degli organismi di certificazione al fine di ottenere garanzie sull'attendibilità dei loro nuovi compiti in materia di legittimità e di regolarità. Ciò permetterebbe alla Commissione di ridurre progressivamente la necessità delle singole correzioni che essa apporta attualmente alle statistiche fornite dagli Stati membri.

Nel frattempo, e ai fini di una stabilità necessaria, la Commissione applicherà l'approccio integrato e rivisto impiegato per i pagamenti disaccoppiati diretti nella RAA del 2012 della DG AGRI e lo estenderà ad altre misure della PAC, in particolare allo sviluppo rurale, come raccomanda la Corte nella propria relazione annuale sull'esercizio 2012.